

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

14 marzo 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/573 della Commissione, del 10 marzo 2023, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione, del 13 marzo 2023, che stabilisce norme dettagliate per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 7

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/575 del Consiglio, del 9 marzo 2023, che autorizza la Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering** 15
- ★ **Decisione (UE) 2023/576 del Consiglio, del 9 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto e la proroga dell'accordo** 17
- ★ **Decisione (PESC) 2023/577 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/509 che istituisce uno strumento europeo per la pace** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 novembre 2022, concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI [2023/578]** 26

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/573 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2023

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (5) Il 3 marzo 2023 l'Argentina ha notificato ai servizi della Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Tale focolaio è localizzato nella provincia di Río Negro, Argentina, ed è stato confermato il 28 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dall'Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
- (7) Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dall'Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato. È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
- (8) Le voci relative all'Argentina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle nell'allegato XIV, parte 1, e nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (9) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Florida (1), Illinois (1), Nebraska (1), Pennsylvania (4) e Virginia (1) (Stati Uniti), confermati tra il 21 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (11) Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (12) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato nella contea di Leicestershire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 27 ottobre 2022.
- (13) Il Regno Unito ha altresì presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa del summenzionato focolaio di tale malattia, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (14) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che il focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo risulta estinto e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalla zona del Regno Unito dalla quale era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a seguito di tale focolaio.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

- (16) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Argentina e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella sezione B, la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.223 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.223	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.10.2022	1.3.2023»;
--------------------	----------	--	-------	--	------------	------------

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.416 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.417 a US-2.424:

«US Stati Uniti	US-2.417	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.2.2023	
	US-2.418		N, P1		23.2.2023	
	US-2.419		N, P1		23.2.2023	
	US-2.420		N, P1		24.2.2023	
	US-2.421		N, P1		24.2.2023	
	US-2.422		N, P1		24.2.2023	
	US-2.423		N, P1		27.2.2023	
	US-2.424		N, P1		28.2.2023»;	

b) la parte 2 è così modificata: alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.416 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.417 a US-2.424:

«Stati Uniti	US-2.417	State of Nebraska - Lincoln 01 Lincoln County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 100.8387664°W 41.2235670°N)
	US-2.418	State of Pennsylvania - Lancaster 15 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0163232°W 40.2416586°N)
	US-2.419	State of Virginia - Alexandria 01 Alexandria County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 77.0623573°W 38.8954575°N)
	US-2.420	State of Illinois - Wayne 01 Wayne County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.6714315°W 38.4922958°N)
	US-2.421	State of Pennsylvania - Chester 01 Chester County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0065041°W 39.8780320°N)
	US-2.422	State of Pennsylvania - Lancaster 16 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0523464°W 40.2478762°N)

	US-2.423	State of Pennsylvania - Lancaster 17 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0242330°W 40.2422203°N)
	US-2.424	State of Florida - Miami-Dade 01 Miami-Dade County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 80.3743439°W 25.8137553°N);

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i) la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR Argentina	AR-0	POU, RAT, GBM	P1		28.2.2023»;	
------------------	------	---------------	----	--	-------------	--

ii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.223 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.223	POU, RAT	N, P1		27.10.2022	1.3.2023
		GBM	P1		27.10.2022	1.3.2023»;

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.416 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.417 a US-2.424:

«US Stati Uniti	US-2.417	POU, RAT	N, P1		21.2.2023	
		GBM	P1		21.2.2023	
	US-2.418	POU, RAT	N, P1		23.2.2023	
		GBM	P1		23.2.2023	
	US-2.419	POU, RAT	N, P1		23.2.2023	
		GBM	P1		23.2.2023	
	US-2.420	POU, RAT	N, P1		24.2.2023	
		GBM	P1		24.2.2023	
	US-2.421	POU, RAT	N, P1		24.2.2023	
		GBM	P1		24.2.2023	
	US-2.422	POU, RAT	N, P1		24.2.2023	
		GBM	P1		24.2.2023	
	US-2.423	POU, RAT	N, P1		27.2.2023	
		GBM	P1		27.2.2023	
	US-2.424	POU, RAT	N, P1		28.2.2023	
		GBM	P1		28.2.2023»;	

3) nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR Argentina	AR-0	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPNT (*) MPST	
	AR-1	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPNT (*) MPST	
	AR-2	A	A	C	A	A	C	C	D	D	D	MPNT (*) MPST»,	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/574 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2023****che stabilisce norme dettagliate per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che non deve essere accettata l'inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario se è stato stabilito che i suoi residui, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull'ambiente, o che il suo impiego, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull'ambiente.
- (2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, i coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata devono essere inclusi nell'allegato III di tale regolamento. Un primo elenco di coformulanti inaccettabili è stato stabilito dal regolamento (UE) 2021/383 della Commissione ⁽²⁾ che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata.
- (3) È possibile che l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere aggiornato alla luce di nuove conoscenze tecniche e scientifiche. Per garantire un'attuazione uniforme e prevedibile dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno stabilire norme precise per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili in quegli stessi prodotti, che possono successivamente figurare in una versione aggiornata dell'allegato III. A tal fine il presente regolamento stabilisce una serie di criteri dettagliati per determinare se un coformulante potrebbe avere effetti nocivi o inaccettabili come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il che dovrebbe garantire che i coformulanti rispettino norme di sicurezza che proteggono la salute umana e l'ambiente.
- (4) I coformulanti sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate per scopi diversi, anche in prodotti fitosanitari. La loro fabbricazione e immissione sul mercato e i loro usi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio «REACH» ⁽³⁾. I coformulanti devono essere registrati a norma di tale regolamento, anche se sono destinati a essere utilizzati in prodotti fitosanitari. Possono essere identificati come sostanze molto problematiche conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 o essere soggetti a restrizioni conformemente al titolo VIII di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/383 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata (GU L 74 del 4.3.2021, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (5) L'inclusione di un coformulante in prodotti fitosanitari non dovrebbe essere accettata se tale coformulante è o deve essere classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, categorie 1A o 1B. Per stabilire una classificazione di pericolo armonizzata dei coformulanti, gli Stati membri o i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle possono presentare proposte di classificazione armonizzata conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) L'inclusione di un coformulante in prodotti fitosanitari non dovrebbe inoltre essere accettata se tale coformulante è identificato come sostanza estremamente problematica conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 per motivi diversi dalla sua classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, categorie 1A o 1B.
- (7) Di conseguenza, se le proprietà dei coformulanti utilizzati in prodotti fitosanitari suscitano la preoccupazione che il loro uso in tali prodotti potrebbe comportare effetti nocivi sulla salute umana o degli animali, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto adottare misure adeguate conformemente ai due regolamenti summenzionati, poiché tali proprietà pericolose sono pertinenti anche per tutti gli altri usi delle sostanze in questione, e successivamente proporre l'inserimento dei coformulanti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (8) L'inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario non dovrebbe inoltre essere accettata nei casi in cui il coformulante sia stato identificato come inquinante organico persistente a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (9) Inoltre se un coformulante utilizzato in prodotti fitosanitari è stato identificato come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, non è stato approvato come principio attivo ai fini dell'uso come preservante durante lo stoccaggio oppure, conformemente a tale regolamento, sono state fissate restrizioni che interessano gli usi in prodotti fitosanitari, l'uso del coformulante in questione in tali prodotti dovrebbe essere considerato inaccettabile.
- (10) Ai fini dell'efficienza, della coerenza e della prevedibilità, per quanto riguarda le restrizioni specifiche previste dall'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è opportuno garantire che tali restrizioni si applichino anche a tutte le sostanze che potrebbero essere utilizzate o che sono attualmente utilizzate come coformulanti in prodotti fitosanitari.
- (11) Infine, per mantenere la coerenza con i criteri di approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, i criteri per l'approvazione delle sostanze attive relativi alla salute umana o animale e all'ambiente di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, nella misura in cui non siano già contemplati dagli altri criteri per la non accettazione dei coformulanti, dovrebbero applicarsi anche a questi ultimi.
- (12) È necessario e opportuno stabilire norme relative alla procedura da seguire per l'inserimento dei coformulanti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009. Dovrebbero essere specificate le informazioni che gli Stati membri devono presentare a tal fine. Per garantire la coerenza nella valutazione, è opportuno che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») effettui una valutazione tecnica a seguito della notifica di uno Stato membro e della presentazione, da parte di quest'ultimo, di una pertinente relazione sui motivi per cui un coformulante potrebbe soddisfare i criteri stabiliti dal presente regolamento, nei casi in cui lo Stato membro notificante non abbia avviato o completato alcuna azione conformemente ad altre normative dell'Unione. È necessario chiarire che l'Autorità dovrebbe avere la facoltà di richiedere informazioni pertinenti agli altri Stati membri e, ove opportuno, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

- (13) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione può riesaminare i coformulanti in qualunque momento. Nel farlo, può anche tenere conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri. Si ritiene pertanto necessario stabilire una procedura che consenta agli Stati membri di trasmettere alla Commissione notifiche in merito ai coformulanti già figuranti nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 che potrebbero dover essere soppressi da tale allegato o a eventuali condizioni stabilite in tale allegato per i coformulanti che potrebbero dover essere modificate.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare temporaneamente l'uso di un coformulante sul loro territorio in base all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni stabilite in tale articolo.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento di esecuzione stabilisce norme e criteri dettagliati per l'identificazione dei coformulanti la cui inclusione in prodotti fitosanitari non deve essere accettata («coformulanti inaccettabili»).

Esso si applica alle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche per quanto riguarda la relativa modifica o il relativo rinnovo, presentate il 3 aprile 2023 o successivamente a tale data.

Articolo 2

Criteri per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili

I criteri per l'identificazione dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario è considerata inaccettabile sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Valutazione e notifica dei coformulanti

1. Nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari gli Stati membri verificano se i coformulanti contenuti in tali prodotti potrebbero essere considerati coformulanti inaccettabili sulla base dei criteri di cui all'allegato.
2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1 lo Stato membro effettua una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e delle informazioni fornite nel fascicolo di domanda per l'autorizzazione del prodotto fitosanitario conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese, se opportuno, le informazioni presentate conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3. A seguito della verifica di cui al paragrafo 1 lo Stato membro trasmette una notifica agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità se ritiene che:
 - a) il coformulante utilizzato o destinato a essere utilizzato in un prodotto fitosanitario potrebbe soddisfare uno o più dei criteri di cui all'allegato del presente regolamento ed essere pertanto un coformulante inaccettabile;

- b) alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la voce relativa a un coformulante che figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere modificata; o
- c) alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la voce relativa a un coformulante che figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere soppressa.

Articolo 4

Contenuto della relazione sul coformulante

1. Una notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, è accompagnata da una relazione sul coformulante.
2. La relazione sul coformulante include:
 - a) l'identità chimica del coformulante:
 - 1) per una sostanza, come specificato nell'allegato VI, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - 2) per un preparato, come specificato per le miscele all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
 - b) i criteri di cui all'allegato che lo Stato membro notificante ritiene soddisfatti;
 - c) se opportuno, eventuali condizioni d'uso specifiche da stabilire per il coformulante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
3. Se un coformulante soddisfa uno o più dei criteri stabiliti ai punti da 1 a 3 dell'allegato del presente regolamento e figura nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (vale a dire numero indice o numero CAS).

Se un coformulante non figura nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ma lo Stato membro notificante ritiene che dovrebbe essere classificato nelle classi di pericolo di cui ai punti da 1 a 3 dell'allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento alla proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate che lo Stato membro o un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. Se un coformulante soddisfa il criterio di cui al punto 4 dell'allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente degli allegati da I a V del regolamento (UE) 2019/1021.

5. Se un coformulante soddisfa uno o più dei criteri di cui al punto 5 dell'allegato del presente regolamento e figura nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente di tale elenco.

Se un coformulante non figura nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ma lo Stato membro notificante ritiene che dovrebbe essere identificato come indicato al punto 5 dell'allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento al fascicolo presentato come indicato nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

6. Se un coformulante soddisfa uno o più dei criteri di cui ai punti da 6 a 8 dell'allegato del presente regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento al parere adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

7. Se un coformulante è incluso nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e la restrizione è pertinente per l'uso in prodotti fitosanitari, la relazione sul coformulante include un riferimento alla voce pertinente dell'allegato XVII del medesimo regolamento.

Se l'uso di un coformulante non è incluso nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ma lo Stato membro notificante ritiene che esso presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente che non è adeguatamente controllato e richiede un'azione conformemente all'articolo 69, paragrafo 1 o 4, del medesimo regolamento, la relazione sul coformulante include un riferimento al fascicolo di cui all'allegato XV di tale regolamento, presentato all'ECHA conformemente all'articolo 69 del medesimo regolamento.

8. Se lo Stato membro notificante ritiene che la sostanza notificata soddisfi il criterio di cui al punto 10 dell'allegato, la relazione sul coformulante include le conclusioni della valutazione effettuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

9. Nei casi in cui la relazione sul coformulante includa informazioni riservate conformemente all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle pertinenti disposizioni in materia di riservatezza dei regolamenti di cui ai paragrafi da 2 a 8, lo Stato membro notificante presenta una versione riservata e una non riservata della relazione sul coformulante.

Articolo 5

Pubblicazione

La Commissione mette la relazione sul coformulante a disposizione del pubblico in formato elettronico senza indebito ritardo.

Articolo 6

Richiesta di informazioni

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 8, l'Autorità chiede a tutti gli Stati membri di segnalare se abbiano autorizzato prodotti fitosanitari contenenti il coformulante notificato.

2. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 8, lo Stato membro notificante (con il sostegno, se necessario, degli altri Stati membri) chiede ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il coformulante notificato di comunicare all'Autorità tutti gli studi e le informazioni di cui dispongono relativi a tale coformulante.

I titolari di tali autorizzazioni trasmettono le informazioni e gli studi entro la fine del periodo di cui al paragrafo 4.

Alle informazioni e agli studi trasmessi si applica l'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

3. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 8, e se il coformulante notificato è registrato conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro notificante o l'ECHA può, se opportuno, richiedere informazioni alle persone di cui all'articolo 36 di tale regolamento.

4. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 8, l'Autorità concede un periodo di 120 giorni dalla pubblicazione della relazione sul coformulante a norma dell'articolo 5 per la presentazione di osservazioni o dati utili in merito a tale relazione. L'Autorità mette le osservazioni o i dati ricevuti a disposizione del pubblico senza indebito ritardo. L'Autorità può chiedere all'ECHA di contribuire alla richiesta di dati.

Articolo 7

Valutazione da parte dell'Autorità

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 8, l'Autorità, a seguito di una notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, effettua una valutazione in modo indipendente, obiettivo e trasparente, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per verificare se l'inclusione del coformulante in un prodotto fitosanitario debba essere considerata inaccettabile.

2. L'Autorità pubblica i risultati del suo lavoro sulla valutazione tecnica effettuata conformemente al paragrafo 1 e aggiorna la relazione sul coformulante entro 12 mesi dalla fine del periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Su richiesta dell'Autorità lo Stato membro notificante fornisce assistenza scientifica nella preparazione della valutazione tecnica e della relazione sul coformulante aggiornata.

3. Se opportuno, l'Autorità organizza una consultazione di esperti, che comprenda esperti dello Stato membro notificante e, se pertinente, degli altri Stati membri. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 2 è prorogato di un mese.

4. L'Autorità consulta gli Stati membri e la Commissione in merito al suo progetto di valutazione tecnica e risponde alle eventuali osservazioni ricevute prima della sua adozione.

5. L'Autorità stabilisce il formato del documento di comunicazione dei risultati del suo lavoro, che comprende sezioni relative alla procedura di valutazione e alle proprietà del coformulante in questione.

6. Ove necessario, il documento dell'Autorità che comunica i risultati del suo lavoro indica se nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 debbano essere stabilite condizioni d'uso specifiche per il coformulante notificato.

Articolo 8

Inserimento del coformulante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, l'articolo 4, paragrafo 6, o l'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dalla notifica presentata dallo Stato membro, tenendo conto della relazione sul coformulante.

2. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dall'adozione del pertinente parere del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA.

3. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco aggiornato che comprende il coformulante notificato conformemente all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

4. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, secondo comma, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

5. Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 8, la Commissione presenta un progetto di regolamento al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 entro sei mesi dopo aver ricevuto dall'Autorità il documento di comunicazione dei risultati del suo lavoro e la relazione sul coformulante aggiornata.

6. Sulla base dell'articolo 27, paragrafo 2 e, ove richiesto, dell'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la Commissione adotta un regolamento che stabilisce:

- a) l'inserimento di un coformulante nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, se opportuno soggetto a condizioni e restrizioni;
- b) il non inserimento di un coformulante nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009; o
- c) la modifica della voce relativa a un coformulante nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009; o
- d) la soppressione della voce relativa a un coformulante dall'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.

*Articolo 9***Modifiche degli elenchi nazionali di coformulanti inaccettabili**

Fatto salvo l'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri che mediante disposizioni nazionali abbiano adottato elenchi di coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari modificano tali elenchi conformemente ai regolamenti adottati a norma dell'articolo 8.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Criteri per l'identificazione di un coformulante inaccettabile

- 1) Il coformulante è classificato come sostanza mutagena di categoria 1A o 1B nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
 - 2) Il coformulante è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
 - 3) Il coformulante è classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
 - 4) Il coformulante figura negli elenchi di cui agli allegati da I a V del regolamento (UE) 2019/1021.
 - 5) Il coformulante figura nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (elenco di sostanze candidate) a causa della sua identificazione:
 - a) come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica conformemente all'articolo 57, lettera d), di tale regolamento;
 - b) come sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile conformemente all'articolo 57, lettera e), di tale regolamento; o
 - c) come sostanza estremamente problematica conformemente all'articolo 57, lettera f), di tale regolamento, a causa delle sue proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
 - 6) Il coformulante è identificato come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.
 - 7) È stata adottata una decisione di non approvazione del coformulante come principio attivo per il tipo di prodotto 6 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.
 - 8) È stata adottata una decisione di approvazione del coformulante come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 con restrizioni che sono pertinenti per gli usi come coformulante in prodotti fitosanitari.
 - 9) L'uso di una sostanza come coformulante in prodotti fitosanitari figura nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 come soggetto a restrizioni.
 - 10) Il coformulante non rientra in nessuno dei punti da 1 a 9 ma, tenuto conto delle realistiche condizioni d'impiego e delle buone pratiche fitosanitarie, se utilizzato come coformulante in un prodotto fitosanitario non rispetta uno dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.
-

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/575 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2023

che autorizza la Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ⁽²⁾, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine viventi.
- (2) L'Unione è anche parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ⁽³⁾.
- (3) L'Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca. I poteri così conferiti all'Unione sul piano interno le consentono inoltre di cooperare nell'ambito di organizzazioni internazionali, anche nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (4) La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering («convenzione»). L'Unione non è parte della convenzione. In virtù dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione del 2003, dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri aderenti con paesi terzi devono essere gestiti dall'Unione, che è tenuta a recepire nel proprio ordinamento giuridico ogni decisione adottata nell'ambito della convenzione.
- (5) È nell'interesse dell'Unione svolgere un ruolo attivo nell'attuazione della convenzione. Tale linea d'azione promuoverà inoltre la coerenza nell'approccio di conservazione dell'Unione in tutti gli oceani e rafforzerà il suo impegno per la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale.
- (6) Con decisione dell'11 aprile 2016, il Consiglio ha autorizzato la Polonia a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione che consentirebbe la partecipazione dell'Unione in quanto parte a pieno titolo della convenzione. A tal fine la Polonia doveva proporre una modifica della convenzione per consentire la partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica e l'adesione dell'Unione alla convenzione.

⁽¹⁾ Approvazione del 15 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

- (7) Nell'ottobre 2016 la Polonia ha proposto tale modifica della convenzione al depositario della convenzione.
- (8) È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a ratificare la modifica della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia è autorizzata a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica dell'articolo XVI.4 della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering che consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica di diventare parti di tale convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
G. STRÖMMER

DECISIONE (UE) 2023/576 DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 2023**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto e la proroga dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio ⁽²⁾ ed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce degli obiettivi prefissati.
- (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno. Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
- (4) In base alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, l'accordo si applica fino al 30 giugno 2023. Tuttavia, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo e di quanto.
- (5) Affinché sia l'Unione che l'Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell'accordo relativamente all'agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l'Ucraina e l'Unione e alla presenza di corridoi di solidarietà ben funzionanti nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è opportuno prorogare l'accordo fino al 30 giugno 2024.
- (6) Il comitato misto dovrà adottare decisioni per l'adozione del proprio regolamento interno e in merito alla necessità di prorogare, e di quanto, l'accordo.
- (7) È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno e alla proroga dell'accordo, poiché tali decisioni saranno vincolanti per l'Unione.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 7 dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno e la proroga dell'accordo, compresa la sua durata, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 179 del 6.7.2022, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (GUL 179 del 6.7.2022, pag. 1).

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
G. STRÖMMER

PROGETTO**DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina
sul trasporto di merci su strada****del ...****in merito all'adozione del suo regolamento interno**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada ("accordo"), il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno. È pertanto opportuno adottare il regolamento interno di cui all'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Regolamento interno**

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto
I copresidenti*

⁽¹⁾ GU UE L 179 del 6.7.2022, pag. 4.

ALLEGATO**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO***Articolo 1***Capi delegazione**

1. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed eventualmente il suo sostituto. Il capo delegazione può essere sostituito dal suo vice o da un delegato per determinate riunioni.
2. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante dell'Ucraina. Le funzioni di presidente sono svolte dal capo della delegazione pertinente o, in assenza di quest'ultimo, dal suo vice o dal delegato designato in sostituzione.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il comitato misto si riunisce quando necessario. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Il comitato misto può indire riunioni in presenza o con altre modalità (ad esempio teleconferenza o videoconferenza).
3. Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in uno Stato membro dell'Unione europea e in Ucraina, salvo diverso accordo tra le parti.
4. La lingua di lavoro è l'inglese.
5. Una volta concordati tra le parti la data e il luogo delle riunioni, queste ultime sono convocate dalla Commissione europea per l'Unione europea e dal ministero competente per il trasporto stradale per l'Ucraina.
6. Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se del caso, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

*Articolo 3***Delegazioni**

1. Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.
2. Previo accordo per consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria dei trasporti stradali in veste di osservatori.
3. Previo accordo per consenso, il comitato misto può invitare a partecipare alle riunioni o a parti di esse altre parti interessate o esperti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.
4. Gli osservatori non partecipano al processo decisionale del comitato misto.

*Articolo 4***Segreteria**

Le funzioni di segretari del comitato misto sono svolte congiuntamente da un funzionario dei servizi della Commissione europea e da un funzionario del ministero ucraino competente per il trasporto stradale.

*Articolo 5***Ordine del giorno delle riunioni**

1. I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari inviano l'ordine del giorno provvisorio ai membri delle delegazioni.
2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile in caso di consenso del comitato misto.
3. I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell'urgenza del caso specifico.

*Articolo 6***Verballi**

1. Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatta una bozza di verbale. Nella bozza sono indicati gli argomenti discussi e le decisioni adottate.
2. La bozza di verbale è trasmessa dal capo delegazione ospitante all'altro capo delegazione, tramite i segretari del comitato misto, entro un mese dalla riunione, per l'approvazione mediante procedura scritta.
3. Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.
4. I verballi delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti.
5. I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 2 e accordarsi su una data per l'approvazione di cui al paragrafo 3 in funzione delle esigenze o dell'urgenza del caso specifico.

*Articolo 7***Procedura scritta**

Laddove necessario e debitamente motivato, le decisioni del comitato misto possono essere adottate con procedura scritta. A tale fine i capi delegazione si scambiano le bozze delle misure per le quali si richiede la decisione del comitato misto, che possono poi essere confermate mediante uno scambio di corrispondenza. Una delle parti può comunque chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

*Articolo 8***Deliberazioni**

1. Il comitato misto prende le sue decisioni per consenso tra le parti.
2. Le decisioni del comitato misto recano il titolo di "decisione" seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.
3. Le decisioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale.

4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.
5. Le parti pubblicano le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Una copia originale delle decisioni è conservata da ciascuna parte.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto in conformità all'articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo e incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso.
2. I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti.
3. I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte sostiene le spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno che per le spese postali e di telecomunicazione.
2. Qualsiasi altra spesa relativa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione.

Articolo 11

Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento interno con una decisione adottata in conformità all'articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo.

DECISIONE (PESC) 2023/577 DEL CONSIGLIO**del 13 marzo 2023****che modifica la decisione (PESC) 2021/509 che istituisce uno strumento europeo per la pace**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha convenuto che il massimale finanziario globale dello strumento europeo per la pace («strumento») dovrebbe essere aumentato di 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) per gli anni compresi tra il 2024 e il 2027. L'attuazione di tale aumento deve rispettare il massimale per i pagamenti concordato per il 2023. Il Consiglio ha inoltre riconosciuto che l'evoluzione del contesto di sicurezza internazionale potrebbe rendere necessari ulteriori aumenti del massimale finanziario globale dello strumento fino al 2027. Qualsiasi ulteriore aumento deve essere deciso dal Consiglio che delibera all'unanimità e deve essere stabilito mediante modifica della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾. L'aumento globale complessivo del massimale finanziario dell'EPF fino al 2027 non dovrebbe superare i 5 500 milioni di EUR (a prezzi 2018).
- (2) Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha ribadito la dimensione globale dello strumento e ha accolto con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio il 12 dicembre 2022 che ne garantisce la sostenibilità finanziaria.
- (3) La bussola strategica per la sicurezza e la difesa, approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022, invita a rivalutare, entro il 2023, la portata e la definizione dei costi comuni per rafforzare la solidarietà e stimolare la partecipazione alle missioni e operazioni militari, come pure i costi connessi alle esercitazioni, anche alla luce delle proposte relative alla capacità di dispiegamento rapido dell'UE. Il finanziamento dei costi ammissibili dell'esercitazione militare dell'UE di gestione delle crisi 2023 (MILEX 23), per un importo massimo di 5 000 000 EUR, non pregiudica le future decisioni relative al finanziamento dei costi comuni.
- (4) L'esperienza acquisita da quando è stata adottata la decisione (PESC) 2021/509 rende necessario introdurre una maggiore flessibilità nella raccolta e nell'utilizzo dei contributi finanziari degli Stati membri e nel loro utilizzo da parte dello strumento, in particolare consentendo il ricevimento e l'utilizzo dei contributi versati in anticipo e ampliando il ricorso al prefinanziamento delle misure di assistenza su autorizzazione del comitato dello strumento. I contributi che uno Stato membro sceglie di versare in anticipo non incidono sull'importo dei contributi dovuti da tale Stato membro o da altri Stati membri o sulla capacità dello strumento di conseguire i propri obiettivi. Tali contributi versati in anticipo non possono essere destinati ad alcuna finalità specifica.
- (5) Si rende inoltre necessario introdurre una maggiore flessibilità ampliando il ricorso al prefinanziamento delle misure di assistenza soggette all'autorizzazione del comitato dello strumento. I contributi al prefinanziamento da parte di uno Stato membro non saranno utilizzati per finanziare misure di assistenza dalle quali tale Stato membro si astiene a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/509,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:

1. all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il massimale finanziario per l'attuazione dello strumento per il periodo 2021-2027 è di 7 979 000 000 EUR a prezzi correnti.»;

2. all'articolo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«g) "esercitazione": un'esercitazione militare dell'Unione in ambito PSDC o la componente militare di un'esercitazione civile in ambito PSDC condotta conformemente alla politica delle esercitazioni dell'Unione europea nel quadro della PESC.»;

3. all'articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, ciascun amministratore può proporre al comitato di iscrivere nei titoli del bilancio per un dato anno, sotto la propria responsabilità, ulteriori stanziamenti per impegni relativi a pagamenti finanziati con i contributi versati in anticipo di cui all'articolo 29, paragrafo 15, per coprire esigenze di attuazione impreviste. Gli ulteriori stanziamenti per impegni iscritti in bilancio sono detratti dai massimali finanziari annuali in anni futuri.»;

4. all'articolo 26, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I contributi degli Stati membri in un dato anno non superano la rispettiva quota del massimale di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tale limite non si applica ai contributi supplementari a norma del paragrafo 7 del presente articolo risultanti dalle astensioni dalle misure di assistenza oppure ai contributi versati in anticipo di cui all'articolo 29, paragrafo 15.»;

5. l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Prefinanziamento

1. Lo strumento dispone di un sistema di deposito minimo per il prefinanziamento delle operazioni di reazione rapida dell'Unione, delle misure urgenti di cui all'articolo 58 e, previa autorizzazione del comitato, delle misure di assistenza individuali, qualora non siano disponibili fondi sufficienti e la procedura ordinaria per la riscossione dei contributi non consenta di soddisfare in tempo utile le esigenze. I depositi minimi sono gestiti dal rispettivo amministratore.

2. L'importo dei depositi minimi è deciso e, se necessario, riveduto dal comitato sulla base di proposte presentate dall'amministratore.

3. Ai fini del prefinanziamento dei depositi minimi, gli Stati membri:

a) versano i contributi allo strumento in anticipo; o

b) quando il Consiglio decide di avviare un'operazione di reazione rapida a cui contribuiscono, approva una misura urgente, o quando il comitato ne autorizza l'utilizzo per le misure di assistenza individuali a norma del paragrafo 1, ed è necessario ricorrere al deposito minimo, versano i loro contributi entro dieci giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento dell'operazione di reazione rapida o del costo autorizzato della misura urgente o della misura di assistenza individuale, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.»;

6. all'articolo 29, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le parti utilizzate dei contributi versati in anticipo ai depositi minimi sono reintegrate incrementando il contributo degli Stati membri interessati nella successiva richiesta ordinaria di contributi, a meno che essi non abbiano reintegrato in precedenza il proprio contributo. Se risulta necessario ricorrere al deposito minimo e, nel frattempo, gli Stati membri interessati non hanno provveduto a reintegrare il proprio contributo, essi versano l'eventuale importo necessario entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b).»;

7. all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:

«15. In aggiunta ai pagamenti effettuati a seguito di una richiesta di contributi inviata in conformità del presente articolo, uno Stato membro può, su base volontaria e di concerto con l'amministratore responsabile, pagare contributi versati in anticipo in un dato esercizio. In tal caso, lo Stato membro che ha fornito il contributo versato in anticipo indica, di concerto con l'amministratore responsabile, gli esercizi durante i quali tale importo è detratto dai suoi contributi futuri.»;

8. All'articolo 73 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'esercitazione militare dell'UE di gestione delle crisi 2023 (MILEX 23) è pari a 5 000 000 EUR. Oltre ai costi comuni ammissibili per le esercitazioni a norma dell'articolo 45, i seguenti costi incrementali sostenuti per fornire sostegno ai quartieri generali e alle forze che partecipano all'esercitazione sono eccezionalmente ammissibili per tale esercitazione:

- a) Trasporto: come indicato nell'allegato IV per il gruppo tattico dell'UE, anche per i suoi abilitanti strategici, e nell'ambito del teatro delle operazioni simulato, delle caserme e degli alloggi temporanei.
- b) Lavori relativi allo schieramento/all'infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché i quartieri generali e le forze che partecipano all'esercitazione conseguano il loro obiettivo.
- c) Marchio di identificazione: contrassegni di identificazione specifici, carte d'identità "Unione europea", tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell'Unione e altri contrassegni di identificazione della forza o del quartier generale (tranne vestiti, berretti o uniformi).
- d) Costi di funzionamento: costi incrementali per servizi assolutamente necessari per il supporto diretto allo schieramento ai punti di entrata aerei e/o marittimi e nelle aree logistiche e di raccolta.»;

9. l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

MASSIMALI FINANZIARI ANNUALI

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 3 bis, e fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 2:

Prezzi correnti, in milioni di EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prezzi correnti	399	591	980	1 800	1 375	1 400	1 434»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. PEHRSON

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 21 novembre 2022

concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI [2023/578]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA;

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un trasportatore stabilito nell'altra parte deve trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione di determinate disposizioni giuridiche.
- (2) Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'IMI consente anche di presentare richieste di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione necessaria entro otto settimane dalla data della richiesta.
- (3) È possibile per i paesi terzi utilizzare l'IMI se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2012 e purché il paese terzo cui è garantito l'accesso all'IMI partecipi ai costi operativi dell'IMI stesso.
- (4) Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada deve definire le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo dell'IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori e delle autorità competenti all'IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità competenti di partecipare alla cooperazione amministrativa di cui ai considerando 1 e 2. L'Unione ha attuato dette specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI) (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).

- (5) Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve partecipare ai costi operativi dell'IMI. Il comitato specializzato per il trasporto su strada deve determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all'IMI. Tale contributo finanziario sarà costituito da due parti: i costi annuali di manutenzione (contributo annuale) e costi di sviluppo (pagamento una tantum),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Funzionalità generali

1. L'Unione garantisce che tramite l'interfaccia pubblica multilingue connessa all'IMI vengono messe a disposizione dei trasportatori del Regno Unito le seguenti funzionalità tecniche che consentono loro, in particolare, di:

- a) creare un account per l'accesso sicuro alla propria area riservata;
- b) garantire un'adeguata registrazione dell'attività dell'utente;
- c) registrare nell'account i dati del trasportatore, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati;
- d) gestire le dichiarazioni di distacco;
 - i) registrare le informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - ii) trasmettere una dichiarazione di distacco contenente le informazioni di cui al punto i) relative a un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi;
 - iii) modificare le informazioni contenute nella dichiarazione di distacco per mantenerle aggiornate;
 - iv) scaricare copia della dichiarazione di distacco in formato elettronico e in un formato che ne consenta la stampa;
 - v) rinnovare la dichiarazione di distacco;
 - vi) ritirare la dichiarazione di distacco;
- e) registrare le informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- f) accedere a tutti i documenti forniti dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento in modo da poterli consultare;
- g) comunicare con le autorità competenti dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco;
- h) essere informati della chiusura della richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato ospitante.

2. L'Unione garantisce che l'interfaccia pubblica multilingue connessa all'IMI fornisce anche le funzionalità tecniche che consentono a una o più autorità competenti del Regno Unito di:

- a) ricevere le dichiarazioni di distacco;
- b) richiedere documenti secondo la procedura di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- c) inserire nel sistema l'esito finale della valutazione del rispetto delle norme sul distacco da parte del trasportatore e chiudere la richiesta nell'IMI.

3. Per autorità competenti del Regno Unito si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le autorità competenti del Regno Unito sono registrate nell'IMI dal punto di contatto IMI del Regno Unito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

4. L'Unione è autorizzata a revocare al Regno Unito il diritto di accesso all'IMI nel momento in cui il Regno Unito non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 2

Funzionalità relative alle richieste di documenti

1. L'interfaccia pubblica consente all'autorità competente dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco di chiedere al trasportatore di inviare i documenti di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per un periodo fino a 12 mesi prima della data della richiesta. L'interfaccia pubblica connessa all'IMI consente al trasportatore di fornire i documenti richiesti in una o più fasi.

2. Nel caso in cui al trasportatore sia chiesto di fornire uno o più documenti aggiuntivi che non figuravano nella richiesta di cui al paragrafo 1, l'interfaccia pubblica calcola il periodo di otto settimane per la fornitura dei documenti a partire dalla data della richiesta dei documenti aggiuntivi.

3. L'interfaccia pubblica consente al trasportatore di essere informato qualora lo Stato ospitante richieda l'assistenza dello Stato di stabilimento.

4. Qualsiasi documento caricato dall'autorità competente dello Stato di stabilimento a seguito di una richiesta di assistenza dell'autorità competente dello Stato ospitante a norma dell'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è visibile nell'account del trasportatore.

5. L'interfaccia pubblica consente al trasportatore di ricevere la notifica della chiusura della richiesta di documenti, unitamente all'indicazione dell'esito finale, una volta che i documenti richiesti sono stati verificati dalle autorità competenti.

6. Le richieste di documenti che non sono state chiuse dall'autorità competente richiedente dello Stato ospitante sono automaticamente chiuse 24 mesi dopo la data della richiesta.

Articolo 3

Funzionalità relative alla conservazione dei dati

1. L'interfaccia pubblica connessa all'IMI consente la cancellazione di tutti i dati in essa conservati e degli account dei trasportatori quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati. L'interfaccia pubblica consente l'invio di un sollecito al trasportatore per rivedere e cancellare, se necessario, i dati personali del conducente.

2. L'interfaccia pubblica consente la cancellazione automatica delle dichiarazioni di distacco trasmesse per suo tramite dopo il periodo di 24 mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3. Qualora il trasportatore abbia trasmesso documenti in risposta a una richiesta di documenti, i documenti richiesti restano disponibili per un arco di tempo non superiore al necessario ai fini per i quali erano stati raccolti e per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi la chiusura della richiesta.

*Articolo 4***Utilizzo dell'IMI**

1. Il Regno Unito utilizza il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento IMI per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, con le autorità competenti.
2. Il Regno Unito nomina un punto di contatto IMI ai fini della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 e ne informa la Commissione e il comitato specializzato per il trasporto su strada.

*Articolo 5***Importo e modalità del contributo finanziario del Regno Unito**

1. Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi operativi e di manutenzione dell'IMI. Il contributo annuale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Il pagamento per il primo anno è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Per gli anni successivi, esso è versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo del contributo per il primo anno è fissato a 86 204 EUR ed è riveduto ogni anno successivo al primo in funzione dell'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE). La Commissione europea comunica per iscritto al Regno Unito l'importo riveduto.
2. Il Regno Unito contribuisce ai costi complessivi di sviluppo dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI. Tale contributo è erogato una sola volta ed è pari a un importo fisso di 232 835 EUR. Il pagamento dei costi di sviluppo una tantum è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati in euro sul conto bancario denominato in euro della Commissione indicato nella nota di addebito.
4. In caso di variazione sostanziale del costo complessivo dell'IMI, causata da adeguamenti tecnologici o altri motivi, il comitato specializzato per il trasporto su strada adotta una nuova decisione sul contributo finanziario del Regno Unito, su richiesta di uno dei copresidenti del comitato.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Londra, il 21 novembre 2022

Per il comitato specializzato per il trasporto su strada

I copresidenti

Jean-Louis COLSON

Katherine MACDIVITT

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT